



**DECRETO N.912/S-2025  
del 21/11/2025**

**OGGETTO** Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) integrata con la Valutazione di Incidenza (VINCA) della “Variante normativa al PUC” del Comune di ANGRI (SA) – **PROPONENTE:** Autorità Procedente del Comune di Angri “Sentito” – di cui all’art.5, c.7, del DPR 357/97 e s.m. e i. e dell’art.1, c.4 della L.R. 16/2014 e s.m. e i. – dell’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari

**IL PRESIDENTE  
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO**

**Visto:**

- la Legge n.394 del 6 dicembre 1991, “Legge quadro sulle aree protette”;
- la Legge Regionale n.33 del 01 settembre 1993 e ss. mm. e ii.;
- la Legge Regionale n.25 del 16 ottobre 2025;
- la Deliberazione di Giunta Regionale della Campania – DGR n.2777 del 26 settembre 2003 (B.U.R.C. n.54/2003) – che istituisce i Parchi Regionali Campania, ai sensi e per gli effetti della L.R. n.33 del 1993, così come modificata dall’art. 34 della L.R. n.18 del 6 dicembre 2000, e, tra questi, il Parco Regionale dei Monti Lattari;
- il D.P.G.R. della Campania – DPGRC n.781 del 13 novembre 2003 (B.U.R.C. Speciale del 27/05/2004) – che istituisce l’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari;
- l’articolo 7 della citata L.R. n.33/1993, che ha soppresso tra l’altro il Consiglio Direttivo, ai sensi del quale sono organi dell’Ente Parco: il Presidente, la Giunta, il Collegio dei Revisori dei Conti e la Comunità del Parco;
- la Deliberazione di Giunta Regionale della Campania – DGRC n.135 del 22 marzo 2022 – pubblicata su Casa di Vetro – ha approvato – tra gli altri – il nuovo Statuto dell’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari, aggiornato con Delibera del Commissario n.07 del 08/03/2022 dell’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari;
- la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.347 del 11 luglio 2024 – pubblicata sul B.U.R.C. n.51 del 15/07/2024 – ha disposto la nomina di Presidente dell’Ente Parco dei Monti Lattari al Sig. Enzo Peluso, per la durata dell’incarico di cinque anni, conformemente alla previsione dell’art. 8, comma 4, della L.R. n. 33/93;
- la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.347 del 11 luglio 2024 – pubblicata sul B.U.R.C. n.51 del 15/07/2024 – ha disposto la nomina di Presidente dell’Ente Parco dei Monti Lattari al Sig. Enzo Peluso, per la durata dell’incarico di cinque anni, conformemente alla previsione dell’art. 8, comma 4, della L.R. n. 33/93;
- il Decreto Presidenziale dell’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari n.02 del 24/06/2025 ha disposto la nomina di Responsabile amministrativo dell’Ente al dott. Domenico Longobardi, ai sensi dell’art.13bis della L.R. n. 33/93;

**Visto:**

- la Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, Direttiva Uccelli, successivamente abrogata e sostituita integralmente dalla versione codificata della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 (GUCE del 26 gennaio 2010, serie L 20);
- la direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, Direttiva Habitat;
- il DPR n.357 dell'8 settembre 1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica" (GU SG n.248 del 23-10-1997 – S.O. n.219), con cui è stata data attuazione alla Direttiva Habitat;
- il DPR n.120 del 12 marzo 2003 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica" (GU SG n.124 del 30-5-2003);
- il DM MATTM del 08/08/2014 pubblicato sulla G.U. n.129 del 04/06/2019 – avente ad oggetto: "Abrogazione del decreto 19 giugno 2009 – all'art.1 ha stabilito "L'elenco delle ZPS istituite ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 17 ottobre 2007, con i relativi formulari e cartografi e, è pubblicato nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: [www.minambiente.it](http://www.minambiente.it), nell'apposita sezione relativa alla Rete Natura 2000 - ZPS, ed è tenuto aggiornato con le eventuali modifiche apportate nel rispetto delle procedure comunitarie";
- il DM MATTM del 21/05/2019 – pubblicato sulla G.U. n.129 del 04/06/2019 – avente ad oggetto: "Designazione di centotre zone speciali di conservazione insistenti nel territorio della regione biogeografica mediterranea della Regione Campania";
- la DGR della Campania n.684 del 30/12/2019 – avente ad oggetto "Individuazione, ai sensi del DM 17 ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dei soggetti affidatari della gestione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", del relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 357/97 e della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" – ha individuato, l'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari, quale "ente gestore" delle ZSC Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e delle ZPS Zona di Protezione Speciale (ZPS) indicate all'allegato 2 della stessa DGR;
- l'Intesa del 28/11/2019, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono state adottate **Linee Guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4**, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.303 del 28-12-2019;
- la D.G.R. della Campania n.280 del 30/06/2021 – pubblicata su BURC 66 del 05 luglio 2021 – avente ad oggetto: "Recepimento delle "Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (vinca) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" art. 6, paragrafi 3 e 4". Aggiornamento delle "linee guida e criteri di indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania";
- la D.G.R. della Campania n. 617 del 14/11/2024 – pubblicata sul BURC 83/2024 -con cui sono state adottate le Misure di Conservazione e i Piani di Gestione, comprensivi di cartografia, relativi a 57 Siti della Rete Natura 2000 - e sono state adottate le Misure Regolamentari che contengono prescrizioni dirette ad assicurare il mantenimento e il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali e delle specie animali di interesse comunitario (allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE)

presenti nel territorio nei siti della Rete Natura 2000 della Regione Campania – ed altresì sono state adottate, per l'effetto, le condizioni d'obbligo siti specifiche relative agli interventi sottoposti alla procedura di screening di Incidenza ai sensi delle DGR n.280 del 30/06/2021 (BURC 66/2021);

#### Considerato che:

- al comma 7 dell'art.5 del DPR n.357 – così come modificato dall'art.6 del DPR 120/2003 – si prevede che *“La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione **ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale**, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n.394, è effettuata **sentito l'ente di gestione dell'area stessa**”*;
- il comma 4 dell'art.1 della L.R. della Campania n.16 del 07 agosto 2014 e ss. mm. e ii., ha stabilito che *“Le determinazioni sulle valutazioni di incidenza, previste dall'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, così come modificato dal D.P.R. 120/2003, sono attribuite ai comuni nel cui territorio insistono i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) Le valutazioni di incidenza che interessano siti SIC e ZPS ricadenti all'interno dei parchi naturali sono di competenza dei comuni sentito il parere dell'Ente parco. Sono di competenza regionale le valutazioni di incidenza che riguardano i piani agricoli e faunistico venatori”*;
- l'acquisizione del “sentito”, per l'ambito normativo e dispositivo di cui all'art. 5 del DPR n.357 dell'8 settembre 1997 e di cui l'art.1, comma 4 della L.R. 16/2014 e ss. mm. e ii., è dovuto per la valutazione di incidenza inerente i siti della Rete Natura 2000 regionale (pSIC, SIC, ZPS e ZSC), che ricadono anche parzialmente in aree naturali protette regionali di cui alla L.R. 33/1993, ovvero che ricadono anche parzialmente all'interno dell'area protetta rappresentata dall'“Ente Parco Regionale dei Monti Lattari”;
- le Linee Guida nazionali di cui all'Intesa del 2019 nonché le Linee Guida regionali di cui alla DGR 280/2021 stabiliscono che:
  - *“I procedimenti di Screening e di Valutazione di Incidenza Appropriata si devono concludere con l'espressione di un parere motivato da parte dell'Autorità competente per la VinCA. Prima dell'espressione di detto parere, l'Autorità VinCA acquisisce il “sentito” dell'Ente Gestore del Sito Natura 2000, se non coincidente con la stessa o degli Enti gestori dei Siti Natura 2000 in caso di più siti interessati. Quanto espresso dagli Enti Gestori deve essere tenuto in considerazione nella redazione del parere finale. Il parere motivato deve dare evidenza in modo chiaro ed univoco delle valutazioni effettuate e delle conclusioni raggiunte.”*;
  - *“Il parere di screening ha validità di 5 anni, fatti salvi i casi nei quali è espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a Piani pluriennali” e che “La validità temporale del parere di Valutazione di Incidenza APPROPRIATA è 5 anni, termine oltre il quale l'autorizzazione è da considerarsi nulla, fatti salvi i casi nei quali è espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a piani, programmi o autorizzazioni ambientali pluriennali (es. AIA, AUA, etc.)*;
- l'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari – nell'ambito dei combinati disposti con la L.R. 16/2014 e con le procedure di Valutazione di Incidenza di cui all'art. 5 del DPR n.357 dell'8 settembre 1997 – è tenuto al rilascio di un “Sentito Parere” per tutti i siti della Rete Natura 2000 della Regione Campania di cui è Ente Gestore e/o co-gestore,
- la Rete Natura 2000 di competenza dell'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari è individuata all'allegato 2 della richiamata DGR della Campania n.684 del 30/12/2019;

#### Atteso che:

- con ultima deliberazione dell'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari n.11 del 20/05/2022 – concernente “Definizione di nuovi indirizzi per l'attivazione e l'implementazione delle attività ascrivibili alle funzioni necessarie al rilascio del

*“Sentito Parere”, di cui all’art.5, comma 7, del DPR 357/97 e ss.mm. e ii. e dell’art.1, comma 4 della L.R. 16/2014 e ss.mm. e ii. – dell’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari” – è stato – tra l’altro - confermata l’istituzione dell’Ufficio Unico, quale organo per il rilascio del “Sentito Parere” di competenza, previsto ed atteso dal contesto normativo e dispositivo innanzi esaminato, e dunque da rilasciarsi obbligatoriamente per le procedure di Valutazione di Incidenza di cui alle Linee Guida nazionali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.303 del 28-12-2019 e alle Linee Guida regionali di cui alla D.G.R. della Campania n.280 del 30/06/2021 – pubblicata su BURC 66 del 05 luglio 2021 – inerenti i Siti pSIC, SIC, ZSC e ZPS della Rete Natura 2000 di cui il l’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari è “Ente Gestore” ai sensi della DGR della Campania n.684 del 30/12/2019 – pubblicata su “casa di vetro” – stabilendo tra l’altro e in tal senso che – l’Ufficio Unico per il rilascio del “Sentito Parere”, è costituito dall’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari, dal “Responsabile del Procedimento Amministrativo” (RPA);*

#### **Dato Atto che:**

- con nota **prot.0035247 del 30/10/2025** a firma del Responsabile dell’Unità Operativa Complessa – Promozione, Sviluppo e Gestione Territoriale del Comune di Angri (SA) – in qualità di **Autorità Procedente** della **“Procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) integrata con la Valutazione di Incidenza (VINCA) – della “Variante normativa al PUC” del Comune di ANGRI (SA)”** – trasmessa nota PEC prot. **n.0035247 del 31/10/2025** ed acquisita agli atti dell’Ente Parco al Prot. **n.4421 del 31/10/2025** – è stata definita la **“Richiesta espressione del Sentito di cui all’art.5, comma 7 del DPR 357/97 e s.m.i. e dell’art.1, comma 4 della L.R. 16/2014 e ss. mm. e ii.”** – da esprimersi nell’ambito della Consultazione di cui all’art.12 del D.lgs. 152/2006;

#### **Tenuto conto che:**

- con nota **prot.0018498 del 09/06/2025** a firma del Responsabile dell’Unità Operativa Complessa – Promozione, Sviluppo e Gestione Territoriale del Comune di Angri (SA) – in qualità di **Autorità Procedente** della **“Procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) integrata con la Valutazione di Incidenza (VINCA) – della “Variante normativa al PUC” del Comune di ANGRI (SA)”** – trasmessa a mezzo PEC in pari data ed acquisita agli atti dell’Ente Parco al Prot. **n.2182 del 09/06/2025** – in uno con il DOCUMENTO STRATEGICO, concernente **“PRELIMINARE DI VARIANTE NORAMTIVA AL PUC RAPPORTO PRELIMINARE DI VERIFICA DI ASSOGETTABILITÀ A VAS”** – così come adottato al Delibera di Giunta Comunale del Comune di Angri (SA) n.152 del 30/05/2025 – è stata inizialmente formulata una **“Richiesta espressione del Sentito Parere in esame”**, da esprimersi nell’ambito della Consultazione di cui all’art.13 del D.lgs. 152/2006 (Scoping), ovvero nell’ambito della Consultazione dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale (CSA);
- con nota **prot.0030544 del 25/09/2025** a firma del Responsabile dell’Unità Operativa Complessa – Promozione, Sviluppo e Gestione Territoriale del Comune di Angri (SA) – in qualità di **Autorità Procedente** della **“Procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) integrata con la Valutazione di Incidenza (VINCA) – della “Variante normativa al PUC” del Comune di ANGRI (SA)”** – trasmessa a mezzo PEC in pari data ed acquisita agli atti dell’Ente Parco al Prot. **n.3771 del 25/09/2025** – in uno con il DOCUMENTO STRATEGICO, concernente **“PRELIMINARE DI VARIANTE NORAMTIVA AL PUC RAPPORTO PRELIMINARE DI VERIFICA DI ASSOGETTABILITÀ A VAS”** – così come adottato al Delibera di Giunta Comunale del Comune di Angri (SA) n.152 del 30/05/2025 – così come INTEGRATO dalle osservazioni poste dall’ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania, **“evidenziando che la stessa non modifica i contenuti di quanto già inviato con nota prot. n. 18498 del 09.06.2025”**;

- per le vie brevi, è stato evidenziato che la documentazione necessaria all'espressione dello stesso "Sentito Parere" è da rendersi nell'ambito della consultazione di cui all'art.14 del D.lgs. 152/2006;
- con la citata nota **prot.0035247 del 30/10/2025** è stata dunque definita la **"Richiesta espressione del Sentito Parere in esame"** – da esprimersi nell'ambito della Consultazione di cui all'art.14 del D.lgs. 152/2006 – provvedendo, tra l'altro a trasmettere, i pareri ed osservazioni pervenuti dagli Enti sulla **"Variante normativa al PUC" del Comune di ANGRI (SA)**;

#### Rilevato che:

- la documentazione acquisita al **prot. n.4421/2024** – in uno con la documentazione acquisita al termine dell'incontro di lavoro del 09/12/2024 – risulta comprensiva dei seguenti elaborati in copia:
  - DOCUMENTO STRATEGICO – adottato al Delibera di Giunta Comunale del Comune di Angri (SA) n.152 del 30/05/2025 – redatto al fine di definire gli obiettivi strategici della variante al Puc di Angri e di attivare il procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione ambientale strategica, come previsto;
  - Nota dell'ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania – riportante il protocollo di acquisizione n.0020596del26/06/2025 – concernente OSSERVAZIONI in riscontro al RAP di cui alla citata nota **prot.0018498 del 09/06/2025** del Comune di Angri (SA);
  - Nota dell'ARPAC Campania – riportante il protocollo di acquisizione n.0021891del207/07/2025 – concernente OSSERVAZIONI in riscontro al RAP di cui alla citata nota **prot.0018498 del 09/06/2025** del Comune di Angri (SA);
  - Nota dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, concernente OSSERVAZIONI in riscontro al RAP di cui alla citata nota **prot.0018498 del 09/06/2025** del Comune di Angri (SA);
  - "PRELIMINARE DI VARIANTE NORAMTIVA AL PUC – RAPPORTO PRELIMINARE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS", così come INTEGRATO con le osservazioni poste dall'ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania;
  - NOTA dell'ex UOD Valutazioni Ambientali della Regione Campania – riportante il protocollo di acquisizione n.0035208del22/11/2017 – concernente "Istanza di Valutazione di incidenza per valutazione appropriata per "Piano Urbanistico Comunale" comune di Angri (SA) - proponente Comune di Angri (CE) Ing. Vincenzo FERRAIOLI - CUP. n. 8097 – comunicazione di parere favorevole della Commissione V.I.A. nella seduta del 07/11/2017 sulla Valutazione di Incidenza Appropriata del PUC, con prescrizioni;
  - Istanza di Richiesta di "Sentito Parere" del 24/10/2025, a firma del **PROPONENTE**;
  - Versamento all'Ente Parco dei diritti istruttori per il rilascio del "Sentito", acquisito agli atti dell'Ente Parco, giusta determinazione n.47 del 29/10/2025;

#### Constatato che:

- le disposizioni normative in materia di pianificazione della L.R. n.16/2004 concernente "Norme sul governo del territorio" e al Regolamento n.5/2011 concernente "Regolamento di attuazione della L.R. n.16/2004" che disciplinano il processo di formazione dei "Piani Urbanistici Comunali", nonché ai dettami del D.lgs. n.152/2006 e ss. mm. e ii., concernente "Norme in materia ambientale" che, nel recepire la Dir. 2001/42/CE, introduce ufficialmente la "Valutazione Ambientale Strategica" (VAS) quale strumento di valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e ne disciplina le procedure per lo svolgimento della stessa – prevedono che – la **"PROPOSTA di PUC" di ogni Comune**;

- sia sottoposta a VAS ai sensi dell'art.6, comma 2 del D.lg. Vo n.152/2006 e ss.mm.ii., ed ai sensi dell'art.2, comma 1 del Regolamento regionale concernente "Attuazione della valutazione ambientale strategica (VAS) in Regione Campania", emanato con DPGR n.17 del 18/12/2009 – BURC 77/2009;
  - sia sottoposta alla Valutazione di Incidenza (VINCA), integrata alla VAS, ai sensi dell'art.10, comma 3 del D.lg. Vo n.152/2006 e ss.mm. e ii. ed ai sensi delle disposizioni regionali;
  - sia sottoposta – ai sensi di quanto previsto dall'art.5 della L.R. 16/2004 e ss.mm.ii., "Partecipazione al procedimento di formazione dei piani e delle loro varianti" – alle fasi di partecipazione al procedimento di formazione del piano attraverso il coinvolgimento dei soggetti privati e pubblici;
- il processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi del D.lgs. n.152/2006 e ss. mm. e ii., assicura un elevato livello di protezione ambientale, che accompagna la formazione di un Piano Urbanistico Comunale;

#### **Atteso che:**

- nel caso in specie, trattasi di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS da svolgersi in integrazione con la Valutazione di Incidenza (VINCA), ai sensi dell'art.12 del D. Lgs. n.152/2006;

#### **NEL CSO SPECIFICO:**

- tale procedura, trova applicazione ed esplicitazione negli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS", di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.203 del 05/03/2010 – di concerto con le vigenti "Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania" – approvate con D.G.R. della Campania n.280 del 30/06/2021 –che richiamano quanto definito nelle "Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VINCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" art. 6, paragrafi 3 e 4", [G.U. – S.G. – n.303 del 28-12-2019];
- Ai sensi dell'Art. 2, comma 5, lett. e), del Regolamento di attuazione della Valutazione ambientale strategica (Vas) in Regione Campania, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 17 del 18 dicembre 2009, non sono di norma assoggettati a Vas «le varianti ai Puc che non comportano modifiche alle destinazioni d'uso delle aree, alle NTA del PUC, alla distribuzione dei carichi insediativi ed alla dotazione degli standard urbanistici, che contengono solo la reiterazione dei vincoli preordinati all'espropriazione o precisazioni o interpretazioni relative alle NTA del PUC e che comportano solo cambi di destinazione d'uso di immobili pubblici esistenti al fine di continuarli ad adibire prevalentemente ad uso pubblico». Dal momento che la variante di cui al presente documento, come esplicitato in premessa, avrà portata di "assestamento e semplificazione" del vigente Puc attraverso esclusivamente una modifica delle NTA, essa non ricade nei casi di esclusione citati dal Regolamento 17/2009, per quanto tali modifiche non comportano incrementi dei carichi insediativi o cambiamenti nelle dotazioni territoriali.
- Secondo l'Art. 6, comma 3, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., a cui fa riferimento il Regolamento 17/2009 per quanto a esso non previsto e disciplinato, per le modifiche minori dei piani e programmi di cui al comma 2 del medesimo Art. 6 (tra cui figurano quelli urbanistici), la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'Art. 12 del D.lgs. 152/2006 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.
- Il succitato Art. 12 del D.lgs. 152/2006 disciplina il procedimento di verifica di assoggettabilità a Vas.
- Tale procedimento prevede che l'autorità procedente trasmetta all'autorità competente un rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS comprendente una descrizione del piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano, facendo riferimento ai criteri dell'Allegato I del D.lgs. 152/2006.
- Successivamente, l'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i Soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare di assoggettabilità a Vas per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.

- Terminata, dunque, la consultazione dei SCA, l'autorità competente, salvo quanto diversamente concordato con l'autorità procedente, verifica, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del D.lgs. 152/2006 e tenuto conto delle osservazioni pervenute, se il piano possa avere impatti significativi sull'ambiente.
- **Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano al procedimento di VAS, specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nel precitato allegato I e, tenendo conto delle eventuali osservazioni dei SCA, specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente.**
- Infine, l'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione del rapporto preliminare di assoggettabilità ai SCA, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano dalla Vas. **Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell'autorità competente.**
- Inoltre, ricadendo il Comune di Angri, seppur parzialmente, nella **Zona di Conservazione Speciale (ZSC) T8030008 Dorsale dei Monti Lattari**, la procedura di Verifica di Assoggettabilità è integrata con quella di screening di incidenza, di cui alle Linee guida e criteri di indirizzo per la Valutazione di incidenza in Regione Campania, approvate con Delibera di Giunta Regionale (DGR) 280 del 30/06/2021.
- Le suddette Linee guida, al punto 4.2, forniscono le indicazioni procedurali per l'integrazione della Valutazione di incidenza – screening nelle verifiche di assoggettabilità a VAS di competenza comunale e per la presentazione delle relative istanze.
- A tal riguardo, è precisato che il rapporto preliminare di assoggettabilità, di cui all'art. 12, comma 1 del D.lgs. 152/2006, deve riportare, in un apposito paragrafo, il Format per lo screening di incidenza (Allegato 1) nel quale riportare gli aspetti riconducibili alla dislocazione del piano in rapporto alla pianificazione e alle tutele ambientali presenti nell'area, e le analisi svolte prendendo in considerazione una serie di aspetti quali:
  - *la coerenza del piano con le Misure di Conservazione dei siti Natura 2000 interessati;*
  - *gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 eventualmente interessati dal piano;*
  - *lo stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario presenti; tutte le eventuali interferenze generate dal P/P sui siti Natura 2000 la presenza di altri P/P realizzati, in fase di realizzazione o approvazione, o in fase di valutazione.*
- L'istanza di screening deve essere avanzata contestualmente alla trasmissione dei documenti per la consultazione di cui all'art. 12, comma 2 del D.lgs 152/2006 ai SCA, a cui dovrà essere data evidenza dell'integrazione procedurale tra verifica di assoggettabilità alla Vas e screening di incidenza chiedendo contestualmente anche il "sentito" di cui all'art. 5, comma 7, del Dpr 357/1997.
- Il "sentito" del soggetto affidatario della gestione della ZSC dovrà essere obbligatoriamente acquisito e trasmesso in copia allo STAFF Valutazioni Ambientali con riferimento all'istanza di screening già avanzata.
- Negli esiti della verifica di assoggettabilità alla Vas, il Comune, in qualità di Autorità competente, dovrà sempre dare atto anche degli esiti dello screening di valutazione di incidenza ovvero dei riferimenti e dei contenuti della nota dello STAFF Valutazioni Ambientali con la quale si conclude la procedura di screening.

### Considerato che:

- ai sensi del comma 4 bis. della L. R. 22 dicembre 2004, n.16, così modificato dall'art.41 della L.R. 29 aprile 2024, n. 5, nel distinguere le competenze in materia di valutazione ambientale di cui dell'art.11, comma 4 del decreto legislativo 152/2006, stabilisce alla lettera c) che *"il Comune è autorità competente per la VAS e la VinCA dei piani e programmi comunali e loro varianti"*;

#### Constatato che:

- il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell'autorità competente

#### Tenuto Conto che:

- la INTEGRATA Valutazione di Incidenza in esame – si riferisce alla Valutazione dell'incidenze significative degli interventi pianificati **dalla Proposta di Variante normativa al PUC" del Comune di ANGRI (SA)**, le cui previsioni programmatiche ricadono in parte sui siti della Rete Natura 2000 della Regione Campania denominato:  
✓ **"Zona Speciale di Conservazione (ZSC) – Dorsale dei Monti Lattari", identificato con il codice IT8030008;**

#### Rilevato che:

- dal DOCUMENTO STRATEGICO – adottato al Delibera di Giunta Comunale del Comune di Angri (SA) n.152 del 30/05/2025 – della proposta di **"PROPOSTA di Variante normativa al PUC" del Comune di ANGRI (SA)** – si evince che:
  - lo stesso Documento Strategico è stato redatto al fine di definire gli obiettivi strategici della variante al Puc di Angri e di attivare il procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione ambientale strategica;
  - la suddetta variante avrà portata di "assestamento e semplificazione" del vigente PUC e interverrà esclusivamente sugli aspetti normativi, estesi anche al Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC);
  - il documento strategico si compone, oltre della presente premessa, della descrizione del mutato quadro normativo a seguito della riforma della LR 16/2004 operata dalla LR 5/2024, della analisi degli obiettivi e dei contenuti della Variante alle NTA del PUC, alla luce delle principali criticità riscontrate nell'attuazione del vigente strumento urbanistico;
- IN TAL SENSO viene precisato che:**
  - il PUC di Angri è stato adottato con Delibera di Consiglio comunale n. 111 del 13/10/2016 e le NTA contengono, all'art. 4, le definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi. Alcune di esse non sono coerenti con quanto contenuto nel Regolamento urbanistico edilizio comunale (RUEC) di Angri, approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 71 del 28 dicembre 2018, redatto in conformità al Regolamento Edilizio Tipo approvato in Conferenza Unificata il 20 ottobre 2016 e recepito dalla Regione Campania con Delibera di Giunta Regionale n. 287 del 23/05/2017;
  - l'Amministrazione ha dato indirizzo all'Ufficio di Piano per l'adeguamento alle disposizioni dell'art. 3 della LR 13/2022, individuando: obiettivi di qualità architettonica, energetica, sismica ed ambientale da perseguire nella rigenerazione urbana ed edilizia; requisiti per tipologie e ambiti di intervento, corrispondenti premialità; aree escluse dagli incentivi;
  - è prevista l'eliminazione dell'art. 4 delle NTA, recante le definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi, in quanto ritenute non coerenti con il RUEC, redatto in conformità al Regolamento Edilizio Tipo approvato in Conferenza Unificata e recepito dalla Regione Campania;



- per la zona A è prevista la modifica dell'art. 19 delle NTA al fine di consentire interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione, anche nella sottozona A1 per edifici non vincolati, che presentano determinate caratteristiche e condizioni, mentre per le Zone B è proposta l'applicazione di incentivi volumetrici e l'attivazione di meccanismi di riconversione dei manufatti dismessi, nell'ottica della rigenerazione urbana;
- si è scelto di flessibilizzare la categorizzazione dei comparti di trasformazione in differenti destinazioni produttive (artigianale, logistico trasporti) per consentire l'insediamento di diverse tipologie di attività;
- in relazione alla disciplina degli Ambiti di trasformazione del sistema insediativo si prevede una modifica delle NTA (artt. 69-77), permettendo l'attuazione per sub-comparti, anche mediante **PdiCC**;
- si propone la revisione delle schede comparto per consentire la realizzazione di attrezzature di interesse pubblico, secondo gli indici delle zone G, a fronte della cessione della sola superficie compensativa e della previsione di spazi di parcheggio pertinenti alle attività e nel rispetto dell'indice di permeabilità e della sistemazione a verde;
- si precisa che la variante dovrà affrontare il tema degli immobili ubicati in aree ad alto rischio idrogeologico e della definizione delle aree di atterraggio dei carichi insediativi derivanti dalla delocalizzazione, come previsto dall'art. 23, comma 9 octies, della LR 16/2004;
- in relazione alla definizione di Quadro Programmatico-operativo, di cui all'art. 1 delle NTA, si reputa necessario chiarire che il termine quinquennale è riferito ai soli vincoli apposti per la realizzazione di opere pubbliche, funzionali all'attivazione delle procedure di esproprio.

IN SINTESI SI OSSERVA CHE:

- il Quadro preliminare delinea i riferimenti e contenuti da assumere nella Variante al PUC vigente del 2018 esplicita e attesta che si interviene *"esclusivamente sugli aspetti normativi estesi anche al Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC)"* *"nell'ottica della "semplificazione del vigente PUC"* senza incidere sulla zonizzazione urbanistica e sul carico urbanistico. In coerenza con gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale di cui alla D.G.C. n.228/2024, la Variante normativa nasce dalla necessità sia di aggiornamento e adeguamento, alla luce del mutato quadro normativo rispetto alle intervenute disposizioni in materia di rigenerazione territoriale, rinnovamento del patrimonio urbanistico, edilizio esistente, contrasto al consumo di suolo (L.R. n.13/2022 "Disposizioni in materia di semplificazione edilizia, di rigenerazione urbana e per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente; L.R.C. n.5/2024 "Modifiche alla L.R. 22.12.2004, n. 16 recante Norme sul Governo del territorio", che di modifica delle modalità attuative in relazione alle criticità operative emerse nella attuazione del PUC. La Variante mantiene invariata l'articolazione delle Disposizioni Strutturali del PUC vigente intervenendo sulle modalità attuative di alcune Zone omogenee senza influire sulle quantità edilizie realizzabili già previste nel vigente strumento di Piano.
- dal "RAPPORTO PRELIMINARE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS" – così come INTEGRATO con le osservazioni poste dall'ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania – della proposta di **"PROPOSTA di Variante normativa al PUC" del Comune di ANGRI (SA)** – si evince che:
- lo stesso è stato redatto al fine di definire gli obiettivi strategici della Variante al PUC vigente e di attivare il Procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) (art.12 D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e art. 2 Regolamento Regionale n.5/2011) integrata con la Valutazione di Incidenza (VInCA) - in relazione al ricompreso Sito Rete Natura 2000 (ZSC IT803008 Dorsale dei Monti Lattari) - ed è finalizzato all'attività di "consultazione" con i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA);

- NEL MERITO, il "RAPPORTO PRELIMINARE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS", non tiene conto pienamente delle indicazioni fornite con Nota dell'ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania – riportante il protocollo di acquisizione n.0020596 del 26/06/2025 – concernente OSSERVAZIONI in riscontro al RAP di cui alla citata nota prot.0018498 del 09/06/2025 del Comune di Angri (SA) – con particolare riferimento alle norme di conservazione dei nuovi Piani di gestione di cui alla DGR n. 617/2024 al fine di poter comprendere le principali ricadute della variante sul territorio comunale;
- TUTTAVIA si osserva che, il "RAPPORTO PRELIMINARE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS"
- In considerazione che parte del territorio del PUC di ANGRI, ricadono nella perimetrazione dell'Area Protetta Regionale Monti Lattari – a pagina 93 esplicita che: *"Il Puc rimanda alle disposizioni di tutela salvaguardia ambientale individuate dalle norme allegate ai rispettivi Piani"*;
- In considerazione che parte del territorio del PUC di ANGRI, ricadono nella perimetrazione della Rete Natura 2000 della Regione Campania denominato SITO denominato "Zona Speciale di Conservazione (ZSC) – Dorsale dei Monti Lattari", identificato con il codice IT8030008 – a pagina 95 esplicita che: *"Il territorio comunale di Angri è interessato nella sua porzione più a sud da sito IT 803008 "Dorsale dei Monti Lattari" che è interamente ricompreso nella Zona territoriale omogenea (Zto) E1 Area prevalentemente boscata ad elevata naturalità, disciplinata dall'Art. 33 delle NTA del PUC. Vi è da precisare che la variante normativa al PUC NON interviene sulla disciplina di detta ZTO"*;

#### Osservato che:

- le attuali Norme di Attuazione (NTA) del vigente PUC non contengono riferimenti ai sopraggiunti processi di normativi e di pianificazione a livello di Area Protetta Monti Lattari e di Rete Natura 2000 della Regione Campania
- altresì si rileva che i suddetti riferimenti non risultano richiamati nella documentazione trasmessa, concernente **"PROPOSTA di Variante normativa al PUC" del Comune di ANGRI (SA)**;

#### Considerato che:

- la Rete Natura 2000 della Regione Campania ricadente anche solo parzialmente all'interno dell'Area Protetta Monti Lattari e di cui, l'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari, risulta essere anche "soggetto gestore", così come determinato con la richiamata DGR della Campania n.684/2019, è comprensiva dei seguenti siti:

ZSC-IT8030008	Dorsale dei Monti Lattari	(ex SIC)
ZSC-IT8050051	Valloni della Costiera Amalfitana	(ex SIC)
ZSC-IT8030006	Costiera Amalfitana tra Nerano e Positano	(ex SIC)
ZSC-IT8050054	Costiera Amalfitana tra Maiori e il Torrente Bonea	(ex SIC)
ZPS-IT8050009	Costiera Amalfitana tra Maiori e il Torrente Bonea	
ZPS-IT8050045	Sorgenti del vallone delle ferriere di Amalfi	

così come anche rilevabile nella cartografia ufficiale della Rete Natura 2000 e dagli atti richiamati;

- la **Proposta di Variante normativa al PUC" del Comune di ANGRI (SA)**, ricade in parte sui siti della Rete Natura 2000 della Regione Campania denominato: **"Zona Speciale di Conservazione (ZSC) – Dorsale dei Monti Lattari"**, identificato con il codice IT8030008;

**- nel caso in specie, gli "obiettivi e misure di conservazione e misure regolamentari", definiti e stabilite in Regione Campania, risultano essere allo stato indicati:**

- nella Deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 617 del 14/11/2024 (pubblicata sul BURC 83/2024) – con cui sono state adottate le Misure di Conservazione e i Piani di Gestione, comprensivi di cartografia, relativi a 57 Siti della Rete Natura 2000 – con cui sono state adottate le misure regolamentari che contengono prescrizioni dirette ad assicurare il mantenimento e il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali e delle specie animali di interesse comunitario (allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE) presenti nel territorio nei siti della Rete Natura 2000 della Regione Campania – ed altresì sono state adottate, per l'effetto, le condizioni d'obbligo siti specifiche relative agli interventi sottoposti alla procedura di screening di Incidenza ai sensi delle DGR n.280 del 30/06/2021 (BURC 66/2021).

**Ritenuto:**

- sulla base di quanto sopra richiamato, di poter procedere alle opportune considerazioni e valutazioni istruttorie, concernenti il rilascio del "Sentito parere dell'Ente Parco" previsto dall'art.5 comma 7 del DPR 357 dell'8 settembre 1997 e ss.mm. e ii e dal comma 4 dell'art. 1 della Legge Regionale Campania del 7 agosto 2014 n.16", per l'istanza in esame;

**Rilevato che:**

- è stata acquisita al prot. n.004708 del 21/11/2025 la relazione istruttoria, la quale, tenuto conto della documentazione fornita dal "Proponente" e sulla base delle valutazioni ed analisi svolte – **ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE** alla concessione del "SENTITO PARERE DELL'ENTE PARCO DE MONTI LATTARI" – previsto dal di cui all'art.5, c.7, del DPR 357/97 e s.m. e i. e dell'art.1, c.4 della L.R. 16/2014 e s.m. e i.

**Dato atto che:**

- che il proponente ha provveduto alla corresponsione degli oneri istruttori per il rilascio del "Sentito Parere", determinati da ultimo con la richiamata deliberazione n.11 del 20/05/2022;

**Tutto ciò premesso.**

**Tenuto conto che:**

- il presente "Sentito Parere" viene reso esclusivamente sotto il profilo della tutela ambientale del patrimonio naturale indirettamente sotteso all'area protetta Monti Lattari e del patrimonio naturale protetto direttamente sotteso alla Rete Natura 2000, per l'ambito normativo definito;

**Visto:**

- gli atti normativi ed amministrativi richiamati in premessa;

**DECRETA**

Sulla base delle premesse di fatto e di diritto sopra specificate, che qui si intendono fatte proprie nonché alla stregua dell'istruttoria compiuta acquisita agli atti al **prot. n.004708 del 21/11//2025** e per i motivi e le osservazioni richiamati nella premessa, che qui si intendono integralmente riportati ed approvati:

A) ai sensi dell'art.5 del DPR 357/1997 e s.m. e i. e dell'art.1, comma 4 della L.R. 16/2014 s.m. e i. –  
– attesi gli obiettivi di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 della Regione Campania e l'importanza della definizione dell'uso delle risorse naturali e di quelle che vengono influenzate direttamente o indirettamente dall'intervento; attesa la necessità di verificare la compatibilità dell'eventuale degrado degli habitat e la sussistenza di perturbazione delle specie; attesa la necessità di escludere l'alterazione o la diminuzione dei caratteri connotativi o la perdita e deturpazione delle risorse naturali nonché dei caratteri visivi e morfologici del sito interessato alla realizzazione ed all'esercizio dell'iniziativa; atteso necessario disporre di un quadro informativo adeguato per la valutazione delle significatività delle incidenze; atteso infine lo svolgimento di una opportuna Valutazione di Incidenza il cui esito positivo è da ritenersi condicio sine qua non del presente provvedimento, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** alla concessione del "SENTITO PARERE DELL'ENTE PARCO DE MONTI LATTARI" – *previsto dal di cui all'art.5, c.7, del DPR 357/97 e s.m. e i. e dell'art.1, c.4 della L.R. 16/2014 e s.m. e i.* – istanza acquisita agli atti dell'Ente Parco al Prot. n.4421 del 31/10/ – a firma del Responsabile dell'Unità Operativa Complessa – Promozione, Sviluppo e Gestione Territoriale del Comune di Angri (SA) – in qualità di Autorità Procedente – e dunque in qualità di PROPONENTE in parola – necessario al completamento della procedura di Valutazione di Incidenza – Valutazione Appropriata – attivata nell'ambito della "Procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) integrata con la Valutazione di Incidenza (VINCA) della "Variante normativa al PUC" del Comune di ANGRI (SA)" – **PROPONENTE: Autorità Procedente del Comune di Angri (SA)** – subordinato all'assolvimento delle seguenti prescrizioni:

1) la definizione Procedimento di Variante normativa al PUC vigente va strutturato anche in relazione all'adeguamento e aggiornamento dei contenuti delle vigenti Norme di Attuazione (NTA) risalenti al 2018, per l'appunto, all'attuale quadro normativo e di pianificazione a livello di Area Protetta Monti Lattari e di Rete Natura 2000 della Regione campania, inserendo specifici articoli inerenti agli aspetti attinenti alla tutela e salvaguardia e del patrimonio naturale sotteso a tali aree protette nonché della gestione delle specifiche procedure e procedimenti attesi;

- su tale aspetto, anche le prescrizioni definite con Decreto Dirigenziale n169 del 01/12/2017 (BURC 87/2017) concernente: "PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA RELATIVO AL "PIANO URBANISTICO COMUNALE" PROPOSTO DAL COMUNE DI ANGRI (SA) - CUP N.8097" – disponevano che:

"1.1 integrare l'art. 33 delle Norme Tecniche di Attuazione con un paragrafo relativo alla valutazione di incidenza, nella quale si chiarisca che vanno assoggettate a procedura di Valutazione di Incidenza, nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti in materia, tutte le opere che possono avere incidenze significative negative sul SIC

IT8030008 "Dorsale dei Monti Lattari". In tale sezione andrà evidenziato che lo studio di incidenza dovrà rispondere nei contenuti alle disposizioni dell'Allegato G del DPR 357/97 e s.m.i. e in particolare dovrà contenere una descrizione degli habitat e delle specie di flora e di fauna tutelati nel sito Natura 2000 e rinvenibili nell'area oggetto di intervento, una valutazione delle incidenze significative che le opere da realizzare possono determinare sulle componenti abiotiche, biotiche e sulle connessioni ecologiche caratterizzanti i siti interessati nonché una descrizione delle ipotesi alternative e delle eventuali misure di mitigazione o compensazione da prevedere per la eliminazione/riduzione delle incidenze eventualmente rilevate;

1.2 riportare nelle Norme Tecniche di Attuazione le integrazioni allo Studio di Incidenza riportate nel Punto 1 della nota prot. n.17761 del 12/06/2017 trasmessa in riscontro alle richieste effettuate dall'Ente Parco dei Monti Lattari in relazione all'espressione del Sentito di competenza, con specifico riferimento alle Misure di Conservazione di cui al D.D. 51 del 26/10/2016 pubblicato sul BURC n. 71 del 31/10/2016; alla stessa maniera le misure di mitigazione previste nella succitata nota devono essere inserite non solo nello Studio di Incidenza ma anche negli opportuni documenti di Piano (NTA o RUEC)";

### TUTTO QUANTO PREMESSO

- per quanto di competenza, nell'ottica di fornire indicazioni e riferimenti di cui tenere conto nelle successive fasi di cui alla procedura VAS ai fini della strutturazione della Variante normativa al vigente PUC, occorre assicurare coerenza delle linee di assetto, sviluppo del territorio comunale con le norme di competenza di questo Ente;
- a tale fine, in primo luogo, si fa presente che l'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari concorre alla difesa, tutela e salvaguardia e valorizzazione dell'Ambiente e del Patrimonio Naturale sotteso all'istituzione dell'Area Protetta Monti Lattari e della Rete Natura 2000 della Regione Campania;

### IN TALE AMBITO

- le norme definite per l'Area Protetta Monti Lattari, trovano applicazione nell'ambito dell'art.11 comma 3 della Legge 394/91 nonché nell'ambito delle "Norme di Salvaguardia" di cui alla DGR n.2777 del 26 settembre 2003 (B.U.R.C. n.54/2003), che prevedono il rilascio di un "Nulla Osta di conformità" da rilasciarsi a cura dell'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari, dopo di parere motivato obbligatorio e vincolante determinato a conclusione di ogni tipologia di procedura di Valutazione di Incidenza espletata;
- le norme, gli obiettivi, le misure di conservazione e le misure regolamentari", definite e stabilite dalla Regione Campania, per la Rete Natura 2000, trovano applicazione per l'ambito definito dalla Deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 617 del 14/11/2024 (pubblicata sul BURC 83/2024) – con cui sono state adottate le Misure di Conservazione e i Piani di Gestione, comprensivi di cartografia, relativi a 57 Siti della Rete Natura 2000 – con cui sono state adottate le misure regolamentari che contengono prescrizioni dirette ad assicurare il mantenimento e il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali e delle specie animali di interesse comunitario (allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE) presenti nel territorio nei siti della Rete Natura 2000 della Regione Campania – ed altresì sono state adottate, per l'effetto, le condizioni d'obbligo siti specifiche relative agli interventi sottoposti alla procedura di screening di Incidenza ai sensi delle DGR n.280 del 30/06/2021 (BURC 66/2021).

- le attuali disposizioni in merito alle procedure di Valutazione di Incidenza sono le "Linee Guida nazionali per la valutazione di incidenza (VINCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4", di cui all'Intesa Intesa del 28/11/2019, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.303 del 28-12-2019 – in uno con la D.G.R. della Campania n.280 del 30/06/2021 – pubblicata sul BURC 66 del 05 luglio 2021 – con cui è stato adottato il "Recepimento delle "Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (vinca) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" art. 6, paragrafi 3 e 4" e dunque l'Aggiornamento delle linee guida e criteri di indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania;

#### IN TALE OTTICA – occorre garantire:

- a. di sottoporre a Procedura di Valutazione di Incidenza e/o Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale – con l'obiettivo di evitare inopportuni rinvii dovuti a valutazioni postume – i piani/progetti /interventi/attività che interessano direttamente ed indirettamente i siti della Rete Natura 2000 e dunque le eventuali nuove opere che saranno attuati a seguito dell'approvazione dello stesso PUC;
- b. assicurare, come condizione di fattibilità dei piani/progetti /interventi/attività che interessano direttamente ed indirettamente i siti della Rete Natura 2000 e dunque le eventuali nuove opere che saranno attuati a seguito dell'approvazione dello stesso PUC, che nella definizione della progettazione e/o nella scelta dell'allocatione delle infrastrutture e/o impianti e contemporaneamente alla definizione degli Studi di Valutazione di Incidenza e/o Valutazione di Impatto Ambientale, il rispetto e l'applicazione di quanto contenuto:
  - i. nelle norme dei siti designati quali "Zona Speciale di Conservazione (ZSC)" della Rete Natura 2000 della Regione Campania, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, le cui norme di conservazione sono – tra l'altro – indicate nella **Deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 617 del 14/11/2024 (pubblicata sul BURC 83/2024)** –
- c. assicurare, che nella definizione della progettazione e/o nella scelta dell'allocatione delle infrastrutture e/o impianti e contemporaneamente alla definizione degli Studi di Valutazione di Incidenza e/o Valutazione di Impatto Ambientale, come condizione di fattibilità dei piani/progetti /interventi/attività che interessano direttamente ed indirettamente i siti della Rete Natura 2000 e dunque le eventuali nuove opere che saranno attuati a seguito dell'approvazione dello stesso PUC:
  - i. l'individuazione di soluzioni progettuali che facciano riferimento alle migliori e fattibili BAT (Best Available Techniques -Migliori Tecnologie Disponibili) a livello di tutela ambientale;
  - ii. l'individuazione di "soluzione alternative di realizzazione", in considerazione di eventuali "incidenze negative non mitigabili" eventualmente rilevate negli Studi di Valutazione di Incidenza da farsi;

#### 2) che l'Autorità Procedente del PUC in esame:

- I. trasmetta a questo Ente l'informazione sulla decisione di cui all'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii., dell'Autorità Competente in materia di VAS, ai fini della consultazione della stessa;
- B) che l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale è tenuta ad acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previste per legge e la congruità del progetto esecutivo con il progetto definitivo esaminato dalla Commissione ed assunto a base del presente parere. È fatto altresì obbligo, che nel caso che l'ottemperanza delle prescrizioni di Enti terzi avessero a richiedere varianti sostanziali o formali del progetto definitivo esaminato, il progetto completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura di rilascio del presente "sentito";

- C) che il presente "sentito", rilasciato dall'Ente Parco dall'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari, non sostituisce gli esiti della Valutazione di Incidenza da espletare a cura dell'Autorità Competente;
- D) che il presente "Sentito", non costituisce "Nulla Osta di conformità alle Norme di Salvaguardia", di cui alla DGR n.2777 del 26 settembre 2003 – pubblicata sul B.U.R.C. n.54 del 17 novembre 2003 – ripubblicate su BURC Speciale del 27/05/2004, e che lo stesso – laddove previsto – dovrà essere richiesto ai sensi dell'art.13 della Legge n.394 del 6 dicembre 1991 – "Legge quadro sulle Aree protette", a conclusione della procedura di Valutazione;
- E) che il presente "Sentito" sarà trasmesso: **all'Autorità Procedente il PUC di ANGRI (SA)**;
- F) che il presente "Sentito" sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari, all'albo pretorio *on line* ai fini della pubblicità legale;

Il Responsabile Amministrativo  
Domenico Longobardi

Il Presidente  
Enzo Peluso

(\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.